

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Provincia di Padova

Rep. n. _____

SCRITTURA PRIVATA

Per la concessione suolo cimiteriale per la costruzione di una cappella gentilizia/tomba di famiglia.

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, in Casale di Scodosia e nella residenza comunale, tra:

1) il Comune di Casale di Scodosia (C.F. 00766480289) rappresentato dal ----
----- nella sua qualità di Responsabile l'Area Tecnica;

ed il

2) Signor, nato a (..) il e
residente in alla via n. C.F.

_____, il quale interviene nel presente atto in qualità di
concessionario;

Premesso che:

- con delibera consiliare n. 21 del 09/06/2010 è stato approvato il
regolamento comunale di polizia mortuaria;

- con delibera della G.M. n. 116 del 13/10/2017, sono state iniziate le
procedure per la concessione di lotti cimiteriali per la costruzione di
cappelle gentilizie nel locale cimitero e determinati i proventi concessori dei
suoli cimiteriali;

- con determinazione n. ---- del -----, è stato approvato lo schema del
presente contratto;

- con Determinazione n. ----- del ----- veniva approvato l'elenco definitivo degli assegnatari delle aree cimiteriali;

Tutto ciò premesso, le costituite parti, al fine di stabilire i tempi e le modalità di concessione, dichiarano e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Il Comune di Casale di Scodosia concede al/la Signor, il/la quale dichiara di accettare, l'area cimiteriale di mq. _____, Lotto _____ Lato _____ per la realizzazione di una cappella gentilizia/tomba di famiglia, così come individuata nella planimetria allegata;

Articolo 2

La durata della concessione viene stabilita in anni 99 (novantanove) a partire dalla data odierna, salvo rinnovo,.

Articolo 3

Il prezzo di concessione di € _____ (diconsi euro _____) è stato regolarmente versato dal/la Sig./ra _____, come risultante da:

- _____

-

Articolo 4

La concessione viene operata sotto l'osservanza piena ed imprescindibile di quanto stabilito nel vigente "Regolamento di Polizia Mortuaria" e nel bando prot. n. _____ del _____, e direttive emanate dall'Amministrazione Comunale.

Ogni cappella potrà contenere un numero massimo di 5 loculi, come previsto nello "schema tipo" predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale,

allegato alla delibera di G.C. n.116/2017.

Per quanto attiene ai parametri costruttivi, dovrà farsi riferimento alle preesistenti cappelle gentilizie (tombe di famiglia) cui le future dovranno addossarsi, per cui le nuove edificazioni dovranno avere le caratteristiche meglio evidenziate nella documentazione allegata alla citata delibera di G.C. 116/2017.

Articolo 5

E' fatto obbligo al concessionario di presentare il progetto per la costruzione della cappella gentilizia (tomba di famiglia), a firma di tecnico professionista abilitato, entro un anno dalla data del presente contratto di concessione.

I lavori concernenti la costruzione della cappella, dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del provvedimento abilitativo alla costruzione ed ultimati entro due anni dal loro inizio, dovranno essere diretti da un tecnico professionista abilitato all'esercizio della professione e regolarmente iscritto al relativo albo professionale, a cura e spese del concessionario.

La progettazione e costruzione delle Cappelle Gentilizie (tombe di famiglia) dovrà, pena revoca della Concessione, essere simultanea per due lotti su almeno un lato del cimitero.

Il mancato rispetto dei termini suindicati comporterà la decadenza della concessione dell'area.

Articolo 6

Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà richiedere al competente servizio dell'U.T.C. l'autorizzazione ad accedere nel cimitero con mezzi meccanici.

Articolo 7

E' vietata al concessionario l'alienazione della cappella, pena la decadenza della concessione (la concessione degli spazi per le sepolture private non può essere trasferita a terzi, ma solo retrocessa nella disponibilità del Comune).

Articolo 8

La costruzione deve esse eseguita e collaudata a cura e spese del concessionario. E' demandata al Responsabile l'Area Tecnica o suo delegato la supervisione ai fini dell'osservanza delle prescrizioni sopra riportate.

Articolo 9

Nella Cappella potranno essere tumulate soltanto le salme dei familiari del concessionario: si intendono far parte della famiglia il coniuge, i discendenti, gli ascendenti ed i collaterali diretti fino al sesto grado del capostipite vivente.

Articolo 10

Le tumulazioni delle sepolture devono essere costruite e cementate in modo da impedire qualsiasi filtrazione e devono essere divise in tanti scomparti per la disposizione dei feretri isolati secondo le prescrizioni del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e del vigente Regolamento di polizia mortuaria.

Articolo 11

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa conservazione, riparazione e pulizia delle strutture, delle lapidi e dei manufatti di sua proprietà.

Il concessionario ha l'obbligo di aderire in ogni momento alle domande dell'Autorità Comunale per l'apertura delle cappelle, quante volte ciò venga richiesto, per visite sanitarie o per altri motivi.

Articolo 12

Nessuna innovazione, rimozione di salme, apposizioni di lapidi o iscrizioni, o altra qualsiasi opera può farsi nel recinto del Cimitero senza la preventiva autorizzazione scritta del Sindaco, e/o altre Autorità Competenti.

Articolo 13

Il concessionario si impegna ad osservare tutto quanto stabilito dai vigenti Regolamenti generali e locali di Polizia Mortuaria e le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale con gli atti citati in premessa ed, altresì, tutte le norme vigenti in materia.

Articolo 14

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, parte II del DPR 26-4-1986 n. 131, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Questo Atto occupa tre intere facciate, oltre parte di questa.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale di cui una copia per il Comune ed una per la parte.

IL RESPONSABILE L'AREA TECNICA _____

IL CONCESSIONARIO _____